

FIDEIUSSIONE PASSIVA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BPER Banca S.p.A.

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia.

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE PASSIVA

La **fideiussione passiva** è prestata dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

La fideiussione passiva ha particolare rilievo nell'ambito dei **crediti di firma**, attività con la quale la banca si impegna ad assumere o a garantire un' obbligazione di un terzo.

Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi non provveda direttamente, entro la data di scadenza, agli obblighi assunti.

La **Fideiussione passiva** può essere **"a prima richiesta"**, nel caso in cui la garanzia comporti un impegno della Banca a pagare "a prima richiesta" e/o "ogni eccezione rimossa". La Banca è autorizzata a corrispondere al terzo beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, tutte le somme che il terzo richiederà quale adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale. Tale pagamento, anche se effettuato in più soluzioni, è eseguito dalla Banca senza alcuna responsabilità circa l'esistenza, la validità e l'esigibilità del credito garantito al momento del pagamento.

La Banca può anche assumere un impegno irrevocabile di pagamento a titolo di **"garanzia autonoma"**. Il Cliente si dichiara consapevole che la garanzia rilasciata dalla Banca non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce per la Banca in impegno diretto, autonomo e irrevocabile, che la obbliga ad effettuare il pagamento a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra cliente e terzo beneficiario.

Il **principale rischio** per il cliente è rappresentato dal dover restituire alla banca quanto dalla banca stessa corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione per il pagamento della garanzia rilasciata.

Sono assimilabili alle fideiussioni passive e rientrano nei crediti di firma anche le accettazioni e gli avalli cambiari.

In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un **credito di accettazione**; se la banca garantisce l'obbligazione cambiaria del cliente, essa apre un **credito di avallo**, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Anche per tali tipologie di crediti di firma sono applicate le condizioni previste nella sezione "Condizioni economiche".

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

A chi è rivolto	<i>Persone fisiche, società, enti pubblici, organi della Pubblica Amministrazione sia italiani che esteri.</i>
Cosa fare per attivarlo	<i>Presentarsi presso la filiale della Banca dove si è clienti. Il rilascio della garanzia è soggetta a valutazione e ad approvazione da parte della Banca.</i>
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	<i>Presso tutte le filiali della Banca.</i>

CONDIZIONI ECONOMICHE**COMMISSIONI E SPESE
COMMISSIONI PERIODICHE FIDEIUSSIONI**

COMMISSIONE DI FIDEIUSSIONE (OLTRE ALL'EVENTUALE RIMBORSO SPESE VIVE: MARCHE DA BOLLO, AUTENTICA NOTARILE, SPESE DI SPEDIZIONE ECC.)	
PERCENTUALE ANNUA SULL'IMPORTO GARANTITO	4,2500 %
CON UN MINIMO, RIFERITO ALLA PERIODICITA' DI PERCEZIONE, DI	85,00 Euro
COMMISSIONE FISSA (APPLICATA SOLO SE PERCENTUALE E MINIMO A 0)	2.000,00 Euro, salvo accordi col cliente al fine di agevolarlo dall'applicazione della commissione percentuale standard
PERIODICITA' DI PERCEZIONE DELLA COMMISSIONE	Annuale/Semestrale/Trimestrale/Bimestrale/Mensile/Una tantum
MODALITA' DI ADEBITO DELLA COMMISSIONE DI FIDEIUSSIONE	Anticipata

COMMISSIONI E SPESE FISSE

DIRITTI D'URGENZA (IN CASO DI COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO IL GIORNO STESSO DELLA RICHIESTA)	50,00 Euro
DIRITTI DI RIFACIMENTO (IN CASO DI RICOMPILAZIONE DEL DOCUMENTO PER CAUSA NON IMPUTABILE ALLA BANCA)	10,00 Euro
COMMISSIONE DI APERTURA PRATICA	25,00 Euro
COMMISSIONE PREDISPOSIZIONE TESTO	0,00 Euro
DIRITTI DI DUPLICATO	20,00 Euro
COMMISSIONE DI APPENDICE	110,00 Euro
COMMISSIONE PER CONFERMA EMISSIONE	10,00 Euro
DIRITTI FISSI PER ESTINZIONE ANTICIPATA	10,00 Euro
DIRITTI FISSI PER ESCUSSIONE	20,00 Euro

SPESE INVIO

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE (CARTACEE)	0,90 Euro
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE (OVE SIA ATTIVATO IL SERVIZIO)	0,00 Euro

COMMISSIONI MESSAGGI SWIFT

INVIO MESSAGGIO SWIFT PER EMISSIONE FID. ESTERE	26,00 Euro
INVIO MESS. SWIFT PER EMENDAMENTI A FID. ESTERE GIA' EMESSE	16,00 Euro

ONERI FISCALI

IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA NELLA MISURA VIGENTE, QUANDO DOVUTA, ATTUALMENTE PARI A	16,00 Euro
--	------------

RECESSO E RECLAMI**Recesso**

Il recesso e la Banca non possono recedere dal contratto fino alla scadenza della fideiussione, salvo che tale possibilità non risulti espressamente prevista dal testo della garanzia medesima.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto, se previsto, o l'avvenuta scadenza della garanzia provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 90 giorni lavorativi dalla data di efficacia del recesso, se previsto, o dalla data di scadenza del termine per la escussione della fideiussione.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto che si è obbligato cambiariamente.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Fideiussione estera	Credito di firma avente quale beneficiario un soggetto non residente

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF).

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
